



REGIONE PUGLIA

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE,
DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO
SPORT PER TUTTI**

SEZIONE STRATEGIE GOVERNO DELL'OFFERTA

**SERVIZIO ORGANIZZAZIONE ASSISTENZA
OSPEDALIERA E SPECIALISTICA**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA: SGO / DEL / 2016/

OGGETTO: Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente la "Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue" – Recepimento.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal responsabile A.P. del Servizio "Organizzazione assistenza ospedaliera e specialistica" e confermate dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riferisce:

Gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, affidano alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera i) dell'Intesa, le Regioni devono trasmettere al Ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze i provvedimenti con i quali vengono posti in essere i contenuti degli accordi sanciti, appunto, in Conferenza Stato – Regioni, sia pure per quelli ritenuti rilevanti nell'applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza.

Per alcuni di detti accordi, benché già in fase di attuazione, necessita un formale atto di recepimento da trasmettere al tavolo di verifica degli adempimenti di cui alla ricordata intesa del 23 marzo 2005.

Con deliberazione di Giunta regionale n. 986 del 21/5/2016 e n. 1407 del 23/7/2013, in ottemperanza all'Accordo Stato Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti n. 115/CSR), è stata approvata la convenzione tra la Regione Puglia e le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, sottoscritta in data 18/10/2013, con validità triennale e quindi in scadenza il 18/10/2016.

In sede di Conferenza Stato – Regioni del 14/04/2016 è stato approvato l'Accordo ad oggetto: "Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue" (Rep. Atti n. 61/CSR del 14/04/2016).

In particolare, con il citato Accordo Stato – Regioni è stato stabilito che:

a) Punto 7: *"Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, le Regioni e le Province autonome recepiscono il medesimo, dando contestuale attuazione in modo uniforme e non modificabile ai principi e ai contenuti ivi previsti, nel rispetto della propria organizzazione territoriale";*

b) Punto 8: *"Entro tre mesi dal recepimento del presente accordo, le Regioni e le Province autonome, anche attraverso le Aziende sanitarie/Enti o aggregazioni dei medesimi, provvedono alla stipula delle convenzioni con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, operanti nel proprio territorio di competenza. Le convenzioni sono conformi allo schema tipo di cui all'allegato 1 al presente accordo ed ai rispettivi disciplinari tecnici di cui ai disciplinari A e B (se previsto) secondo le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori. Può far parte della convenzione anche il disciplinare tecnico di cui al disciplinare C, secondo quanto previsto al precedente punto 6";*

c) Punto 9: *"Qualora le Regioni e le Province autonome non provvedano alla stipula delle convenzioni di cui al presente accordo entro i termini previsti, si applica quanto stabilito dall'articolo 7, comma 6, della legge 21 ottobre 2005, n. 219";*

d) Punto 10: “Le convenzioni stipulate tra le Regioni e le Province autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue secondo l’Accordo Stato Regioni del 20 marzo 2008 sono prorogate fino alla data di entrata in vigore delle nuove convenzioni previste dal presente accordo e stipulate entro e non oltre il 1° gennaio 2017”;

e) *Punto 11: “In fase di prima applicazione, entro i 18 mesi a decorrere dall’approvazione, il presente accordo è sottoposto a verifica da parte delle Regioni e Province autonome, attraverso le SRC, con il coordinamento del CNS che al termine della verifica potrà proporre un aggiornamento dello stesso, con il conseguente adeguamento anche delle convenzioni stipulate e delle relative tariffe di rimborso. Successivamente a tale scadenza, l’aggiornamento del presente accordo sarà effettuato con scadenza biennale, con i possibili conseguenti adeguamenti delle convenzioni stipulate e delle relative tariffe di rimborso;*

f) *Punto 12: “Il monitoraggio delle attività previste verrà effettuato attraverso il Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui all’Intesa Stato. Regioni del 23 marzo 2005”.*

Si propone, pertanto:

1. il recepimento dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente la “Revisione e aggiornamento dell’Accordo Stato Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue” (Rep. Atti n. 61/CSR del 14/04/2016), di cui all’allegato A che, composto di n. 23 (ventitré) fogli, è parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento;

2. di prendere atto di quanto stabilito dall’Accordo Stato – Regioni n. 61/CSR del 14/04/2016, di cui al predetto punto 1 e precisamente:

a) *Punto 7: “Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, le Regioni e le Province autonome recepiscono il medesimo, dando contestuale attuazione in modo uniforme e non modificabile ai principi e ai contenuti ivi previsti, nel rispetto della propria organizzazione territoriale”;*

b) *Punto 8: “Entro tre mesi dal recepimento del presente accordo, le Regioni e le Province autonome, anche attraverso le Aziende sanitarie/Enti o aggregazioni dei medesimi, provvedono alla stipula delle convenzioni con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, operanti nel proprio territorio di competenza. Le convenzioni sono conformi allo schema tipo di cui all’allegato 1 al presente accordo ed ai rispettivi disciplinari tecnici di cui ai disciplinari A e B (se previsto) secondo le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori. Può far parte della convenzione anche il disciplinare tecnico di cui al disciplinare C, secondo quanto previsto al precedente punto 6”;*

c) *Punto 9: “Qualora le Regioni e le Province autonome non provvedano alla stipula delle convenzioni di cui al presente accordo entro i termini previsti, si applica quanto stabilito dall’articolo 7, comma 6, della legge 21 ottobre 2005, n. 219”;*

d) *Punto 10: “Le convenzioni stipulate tra le Regioni e le Province autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue secondo l’Accordo Stato Regioni del 20 marzo 2008 sono prorogate fino alla data di entrata in vigore delle nuove convenzioni previste dal presente accordo e stipulate entro e non oltre il 1° gennaio 2017”;*

e) Punto 11: *“In fase di prima applicazione, entro 18 mesi a decorrere dall'approvazione, il presente accordo è sottoposto a verifica da parte delle Regioni e Province autonome, attraverso le SRC, con il coordinamento del CNS che al termine della verifica potrà proporre un aggiornamento dello stesso, con il conseguente adeguamento anche delle convenzioni stipulate e delle relative tariffe di rimborso. Successivamente a tale scadenza, l'aggiornamento del presente accordo sarà effettuato con scadenza biennale, con i possibili conseguenti adeguamenti delle convenzioni stipulate e delle relative tariffe di rimborso;*

g) Punto 12: *“Il monitoraggio delle attività previste verrà effettuato attraverso il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'Intesa Stato. Regioni del 23 marzo 2005”.*

3. di rimandare a successivo provvedimento della Giunta Regionale, da adottarsi due mesi dall'adozione del presente schema di provvedimento, l'approvazione della nuova convenzione tra la Regione e le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, attesa la scadenza di quella in vigore in data 18/10/2016, previa condivisione con le predette associazioni e approvazione da parte del Coordinamento Regionale delle Attività Trasfusionali (CRAT), in ottemperanza a quanto stabilito dall'Accordo Stato – Regioni del 14/04/2016.

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n.28/01 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale ai sensi della L. R. n. 7/97, art. 4, lett. k.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A. P., dal Dirigente della Sezione e dal Direttore del Dipartimento;

a voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

per quanto esposto nella relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata,

1. di recepire l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente la: “Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue” (Rep. Atti n. 61/CSR del 14/04/2016), di cui all'allegato A che, composto di n. 23 (ventitré) fogli, è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prendere atto di quanto stabilito dall'Accordo Stato – Regioni n. 61/CSR del 14/04/2016, di cui al predetto punto 1 e precisamente:

a) Punto 7: *“Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, le Regioni e le Province autonome recepiscono il medesimo, dando contestuale attuazione in modo uniforme e non modificabile ai principi e ai contenuti ivi previsti, nel rispetto della propria organizzazione territoriale”;*

b) Punto 8: *“Entro tre mesi dal recepimento del presente accordo, le Regioni e le Province autonome, anche attraverso le Aziende sanitarie/Enti o aggregazioni dei medesimi, provvedono alla stipula delle convenzioni con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, operanti nel proprio territorio di competenza. Le convenzioni sono conformi allo schema tipo di cui all'allegato 1 al presente accordo ed ai rispettivi disciplinari tecnici di cui ai disciplinari A e B (se previsto) secondo le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori. Può far parte della convenzione anche il disciplinare tecnico di cui al disciplinare C, secondo quanto previsto al precedente punto 6”;*

c) Punto 9: *“Qualora le Regioni e le Province autonome non provvedano alla stipula delle convenzioni di cui al presente accordo entro i termini previsti, si applica quanto stabilito dall'articolo 7, comma 6, della legge 21 ottobre 2005, n. 219”;*

d) Punto 10: *“Le convenzioni stipulate tra le Regioni e le Province autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue secondo l'Accordo Stato Regioni del 20 marzo 2008 sono prorogate fino alla data di entrata in vigore delle nuove convenzioni previste dal presente accordo e stipulate entro e non oltre il 1° gennaio 2017”;*

e) Punto 11: *“In fase di prima applicazione, entro 18 mesi a decorrere dall'approvazione, il presente accordo è sottoposto a verifica da parte delle Regioni e Province autonome, attraverso le SRC, con il coordinamento del CNS che al termine della verifica potrà proporre un aggiornamento dello stesso, con il conseguente adeguamento anche delle convenzioni stipulate e delle relative tariffe di rimborso. Successivamente a tale scadenza, l'aggiornamento del presente accordo sarà effettuato con scadenza biennale, con i possibili conseguenti adeguamenti delle convenzioni stipulate e delle relative tariffe di rimborso”;*

f) Punto 12: *“Il monitoraggio delle attività previste verrà effettuato attraverso il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'Intesa Stato. Regioni del 23 marzo 2005”.*

4. di rimandare a successivo provvedimento della Giunta Regionale, attesa la scadenza di quella in vigore in data 18/10/2016, da adottarsi due mesi dall'adozione del presente provvedimento, l'approvazione della nuova convenzione tra la Regione e le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, previa condivisione con le predette

associazioni e approvazione da parte del Coordinamento Regionale delle Attività Trasfusionali (CRAT), in ottemperanza a quanto stabilito dall'Accordo Stato – Regioni del 14/04/2016;

5. di notificare il presente atto, a cura della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta”, ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, degli Enti Ecclesiastici e dell’IRCSS privato “Casa Sollievo della Sofferenza” di S. Giovanni Rotondo, nonché alle Associazioni e Federazioni dei Donatori di Sangue;

6. di riservarsi la comunicazione al tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’intesa Stato – Regioni del 23 marzo 2005.

**Il Segretario della Giunta
della Giunta**

Il Presidente

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato e’ stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Strategie Governo dell’Offerta, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, e’ conforme alle risultanze istruttorie.

IL RESPONSABILE A.P.: **Antonella CAROLI**

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE: **Giovanni CAMPOBASSO**

Il Direttore di Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti: **Giovanni GORGONI**

IL PRESIDENTE: **dott. Michele EMILIANO**

REGIONE PUGLIA

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

ALLEGATO A

**Il presente allegato è composto
di n. 23 (ventitrè) fogli escluso il presente**

**IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Giovanni CAMPOBASSO)**